

## Visite fiscali: cambiano le regole

**di Reginaldo Palermo**

*Lo prevede un comma dell'articolo 16 della manovra finanziaria. Dal 17 luglio si cambia: per disporre le visite i dirigenti dovranno tenere conto della condotta del dipendente e dei costi della visita stessa. Sarà consentito anche allontanarsi dall'abitazione.*

Ci sono voluti tre anni, ma alla fine il buon senso e la logica hanno prevalso e le norme sulle visite fiscali sono state modificate: il 9° comma dell'articolo 16 della manovra finanziaria introduce infatti nuove regole in materia. Nel complesso delle norme sul pubblico impiego contenute nella manovra si tratta di ben poca cosa, ma forse vale la pena farne almeno un accenno.

Intanto l'obbligo delle visite fiscali non è più assoluto in quanto si chiarisce che *“le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita”*.

Quindi, nel disporre la visita fiscale, il dirigente deve non solo considerare se il dipendente si assenta di frequente e magari in circostanze particolari, ma deve anche effettuare un calcolo costo-benefici.

Se la visita costa 50-60 euro e l'assenza è di breve durata il dirigente può valutare che *“il gioco non vale la candela”* e quindi evitare di disporre il controllo che però, precisa sempre il 9° comma, *“è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”*.

Molto importante è anche la regola sulle fasce di reperibilità (un decreto ministeriale dovrà definirle con precisione): *“Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione”*.

Insomma: se si è a casa in malattia ci si può ragionevolmente allontanare dal proprio domicilio a condizione di avvertire in anticipo la propria amministrazione. E' bene comunque conservare la documentazione che comprovi la necessità dell'uscita da casa (la legge parla anche di *“altri giustificati motivi”* e quindi l'ipotesi non è limitata alla necessità di sottoporsi a visite o esami)

Altrettanto decisivo è il chiarimento relativo alle assenze per visite mediche o per esami specialistici: *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”*

Quest'ultimo chiarimento è particolarmente utile perché in molte realtà i dipendenti sono costretti a ricorrere alle ferie o ad altre modalità per assentarsi in caso di visite o esami. Adesso viene chiarito che tali assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti *“per malattia”*.

**17/07/2011**